



REGOLAMENTO AREE CINOFILE TEMPORANEE

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle Aree Cinofile Temporanee, individuate sul territorio a caccia programmata dall'ATC mediante opportuna deliberazione da adottarsi annualmente, preferibilmente entro la metà di gennaio, secondo quanto previsto dalla L.R. 10/2004 smi.

Art. 2

L'accesso alle aree cinofile temporanee è consentito a tutti i cacciatori iscritti ed ammessi all'ATC stesso ed ai cacciatori/cinofili muniti di autorizzazione per le Aree Cinofile Permanenti, purchè muniti di ricevuta di iscrizione e/o ammissione e/o di iscrizione all'attività cinofile e polizza assicurativa.

Art. 3

Il tesserino, la ricevuta di iscrizione e/o ammissione e/o di iscrizione all'attività cinofile e polizza assicurativa deve essere esibito dal titolare ad ogni richiesta degli agenti accertatori di controllo;

Art. 4

Il cacciatore iscritto e/o ammesso e il cacciatore/cinofilo, per poter usufruire delle aree cinofile temporanee, devono conoscere le norme contenute nel presente regolamento, pubblicato anche sul sito web dell'ATC Vomano (www.atcvomano.it), sollevando l'ATC Vomano da ogni responsabilità civile e penale per danni subiti alla propria persona o beni, o provocati a terzi anche dai propri cani, durante l'attività di addestramento e/o di trasferimento nelle e dalle aree cinofile temporanee;

Art. 5

Nelle aree cinofile temporanee possono essere introdotti solo cani iscritti all'anagrafe canina, fino ad un numero massimo di n° 5 cani per ciascun cacciatore/cinofilo autorizzato.

Art. 6

L'ATC Vomano ha la facoltà di interdire in qualsiasi periodo l'accesso alle aree cinofile temporanee per cause di forza maggiore o altro a suo insindacabile giudizio; in tal caso ne verrà data massima pubblicizzazione anche mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'ATC (www.atcvomano.it);

Art. 7



I periodi di accesso alle Aree Cinofile Temporanee ed i periodi di sospensione per lo svolgimento di eventuali prove cinofile autorizzate vengono stabiliti annualmente dall'ATC Vomano e pubblicati sul sito ww.atcvomano.it;

Art. 8

L'attività cinofila nelle aree cinofile temporanee è consentita da un'ora prima di sorgere il sole al tramonto; l'addestramento nelle ore notturne è assolutamente vietato; l'addestramento con il terreno coperto di neve o sui fondi con colture in atto in cui si palesa un danneggiamento alle colture è vietato;

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto stabilito dalla L.157/92 smi, dalla Legge Regionale n. 10/ 2004 smi;

Art. 10

Per le violazioni del presente regolamento verranno applicate dagli organi competenti le seguenti sanzioni previste dall'art. 53 L.R. 10/ 2004 smi.

*f.to Il Presidente
Ing. Franco Porrini*